

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1984** (ECLI:IT:COST:1984:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **25/01/1984**; Decisione del **28/02/1984**

Deposito del **07/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14745 14746**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 14 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, conv.

in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Gregori Driade ed altri e USL n. 24 della Regione Marche ed altra, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983;

visti l'atto di costituzione di Gregori Driade ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio d'appello promosso contro la sentenza del Pretore di Ascoli Piceno 10 - 17/7/1981 da Gregori Driade, da Brandimarti Giuseppe e da Narcisi Valerio Romolo nei confronti della USL n. 24 della Regione Marche e nei confronti della Regione Marche - il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente al servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che davanti a questa Corte, oltre al Gregori, al Brandimarti e al Narcisi, si sono costituiti Marchegiani Giuseppe, quale amministratore unico della s.n.c. Biotest Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e il Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP) in persona del suo rappresentante legale Piero Cognini (segretario generale), i quali ultimi quattro non erano costituiti nel giudizio a quo, sicché l'intervento da essi spiegato con la costituzione nel presente giudizio va dichiarato, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile;

considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Marchegiani Giuseppe, Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e dal Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP) in persona del suo rappresentante legale Piero Cognini (segretario generale);

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.